

 <p>Atto di Consiglio</p>	<h2>Polizia municipale</h2>	<p>P.G. N.: 207690/2013 N. O.d.G.: 411/2013 Data Seduta Giunta : 27/08/2013 Data Seduta Consiglio : 16/09/2013 <input type="checkbox"/> Richiesta IE</p>
<p>Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ASSISTENTI CIVICI - Delibera di Consiglio -</p>		

Operatore Corrente : |

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO

PREMESSO che:

- la Regione Emilia-Romagna, con Legge 04 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza", nell'ottica della promozione di un sistema integrato di sicurezza, si è posta l'obiettivo di dotare tutto il territorio regionale di una disciplina organica di quelle forme di controllo e sorveglianza già diffuse da tempo sullo stesso territorio a sostegno delle funzioni di polizia locale;
- in particolare, l'articolo 8¹ della suddetta L.R. 24/2003 introduce la possibilità di ricorrere all'utilizzazione di forme di volontariato al fine di realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale, quale la figura degli "assistenti civici";
- la Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, con deliberazione n. 279 del 14 febbraio 2005, ha definito, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 8 della summenzionata L.R. 24/2003, le modalità di individuazione ed impiego degli assistenti civici;

RILEVATO come agli assistenti civici, nella disciplina regionale suddetta, siano riconducibili natura e competenze differenti rispetto agli osservatori volontari di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94, il cui impiego, invece, è finalizzato all'attività di segnalazione alle Forze di Polizia o alla Polizia Locale di fatti, eventi o situazioni che potenzialmente idonei ad arrecare danno alla sicurezza urbana;

RAVVISATA l'opportunità di avvalersi della possibilità di impiegare questa ulteriore risorsa reperibile su base volontaria prevista dall'art.8 della legge regionale n. 24/2003;

RITENUTA, pertanto, la necessità di provvedere ad integrare la normativa

regionale con un'ulteriore disciplina di dettaglio, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi rispettivamente dal Responsabile della Polizia Municipale e dal Responsabile del Settore Finanza e Bilancio;

SENTITE le Commissioni consiliari competenti

VISTI

- la Legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266;
- la L.R. Emilia-Romagna 2 settembre 1996, n. 37 di attuazione della legge precitata;
- la L.R. Emilia-Romagna 4 dicembre 2003, n. 24 e relativa direttiva attuativa;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- lo Statuto del Comune di Bologna;

DELIBERA

- **1. DI RICORRERE**, per le ragioni espresse in premessa, all'impiego delle forme di volontariato previste dall'art. 8 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 e di denominarle "Assistenti civici";
- **2. DI APPROVARE** il "Regolamento degli assistenti civici", contenuto nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **3. DI DARE ATTO** che il "Regolamento degli assistenti civici" entra in vigore alla data di esecutività del presente provvedimento deliberativo

Il Direttore del Settore
Carlo Di Palma



Documenti allegati (parte integrante):

Art. 8 Utilizzazione del volontariato

1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa solo nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dagli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato). Tale utilizzazione è volta a:

2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, potranno essere impiegati a condizione che essi:

a) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale stessa o ad altro operatore di detta polizia da esso individuato;

b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;

c) abbiano frequentato, con profitto, specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta regionale;

d) siano adeguatamente assicurati.

3. I Comuni e le Province possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo ai soci che svolgano le attività di cui al presente comma, a condizione che dette associazioni non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali

4. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le direttive per gli Enti locali relative all'utilizzo di volontari.



agosto 2013 - assistenti civici regolamento - modifiche della Giunta del 27.08.pdf

Documenti in atti :